

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi: provvedimento esercitabile d'ufficio e non impugnabile**

*Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi ([art. 89 c.p.c.](#)), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può costituire oggetto di impugnazione.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 2194**

*...omissis...*

Con il provvedimento impugnato (depositato il 17.9.2010) il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione proposta dxxxx

Il tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni mosse dall'opponente rilevando che:

1) l'incarico conferito demandava al ctu Dottxxxx compito di procedere alla ricostruzione delle vicende relative ai rapporti bancari (un contratto di conto corrente acceso presso xxxx nonchè ad ogni altra posta contabile costituente oggetto di contestazione tra le parti (canoni locativi relativi ai due immobili ubicati in xxs e all'immobile sito xxxxx buoni postali fruttiferi; assegno bancario xx ed infine alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. xx l'imposta di successione xxxx., la somma mutuata per i lavori di ristrutturazione della villa sita in xxxxxxxx sicchè appariva evidente che nella specie si fosse trattato di un accertamento plurimo, richiedente una pluralità di verifiche "eterogenee", con la conseguenza che il ctu aveva legittimamente considerato, a parametro della richiesta liquidazione, la sommatoria di tutti i distinti accertamenti ed i relativi onorari, e ciò non in contrasto con il principio dell'unitarietà dell'incarico, dovendosi per l'appunto tener conto della pluralità dei rapporti dedotti in causa e valutati dal consulente; 2) la liquidazione operata dal Giudice appariva congrua, avuto riguardo alla qualità, quantità e difficoltà della prestazione fornita, tenuto conto peraltro che il professionista aveva assunto quale parametro di riferimento la misura percentuale media prevista per ogni singolo scaglione; 3) la prestazione professionale espletata dal Dottxxxx a prescindere dalle soluzioni "di merito" offerte in relazione alle singole tematiche sottoposte al suo esame (che ben potevano essere condivise o contestate nella normale dialettica processuale), appariva senza alcun dubbio rispondente a quella richiesta dal Giudice con il conferimento dell'incarico ed aderente alle finalità dell'operazione probatoria disposta, di talchè non ricorreva un'ipotesi di "fuor d'opera" o "fuori tema", esulante dal concetto di elaborato peritale, che avrebbe giustificato la non liquidazione di alcun compenso.

Contro il decreto del tribunale x proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Axxx il quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a un motivo, resistito con controricorso del Qxx

Hanno notificato controricorso anche Qxxxxxxx

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, sotto il profilo della omessa pronuncia della dedotta nullità del decreto reso dal g.o.t. per carenza assoluta di motivazione di quel provvedimento".

Il motivo è inammissibile perchè non può essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione il mancato rilievo, da parte del giudice d'appello, della nullità della sentenza di primo grado per insufficienza o totale carenza di motivazione, in quanto la sentenza di gravame assorbe totalmente la sentenza impugnata, salvo che il ricorrente non deduca la radicale inesistenza del rapporto processuale e dell'intero giudizio, e la conseguente inesistenza della sentenza di primo grado, poichè tale accertamento conserva una sua specifica autonomia e rilevanza in ogni stato e grado del processo e importa la rimessione della causa al primo giudice (Sez. 2, Sentenza n. 1668 del 12/03/1980; cfr. Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014). Ipotesi, quest'ultima, non dedotta nella concreta fattispecie.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia relativa alla questione dell'effettivo espletamento del mandato da parte del c.t.u.". Deduce che non risponde al vero l'affermazione del tribunale secondo cui vi sarebbe corrispondenza tra il quesito e la risposta data dal consulente, quanto alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio da esso ricorrente.

Con il terzo motivo il ricorrente formula analoga censura (violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 183 e 184 c.p.c.) in ordine alle censure relative alle

"personali, e quasi mai obiettive, indagini e valutazioni del c.t.u.", trascrivendo (per la seconda volta nel ricorso, da pag. 58 a pag. 66) l'opposizione proposta al tribunale. Il secondo e il terzo motivo - esaminabili congiuntamente - sono infondati, là dove non sono inammissibili nella parte in cui veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

Invero, il tribunale ha correttamente applicato il principio per il quale nel giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi deve essere esclusa ogni valutazione della utilità della consulenza tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, ove soltanto può accertarsi l'influenza e l'utilità della consulenza eseguita. Il giudice investito dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve invece accertare se l'opera svolta dal consulente tecnico sia rispondente ai quesiti propostigli e, in ogni caso valutare - ai soli fini della liquidazione - sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza e il pregio della prestazione fornita (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3342 del 1992 e successive conformi).

Nella concreta fattispecie - con motivazione immune da vizi logici e, comunque, non ritualmente censurata - il tribunale ha accertato positivamente la rispondenza della relazione ai quesiti posti dal giudice della controversia, talché sono insussistenti le denunciate violazioni dell'art. 112 c.p.c..

Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato.

Il ricorso incidentale - il quale verte sull'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno e di cancellazione di frasi offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c. - è inammissibile.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può costituire oggetto di impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015). Sì che non è configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese nei rapporti tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, mentre il primo deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - liquidate in dispositivo - in favore degli altri resistenti.

Pqm.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna xxxxxx pagamento delle spese processuali in favore xxxxx.; spese liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.